

N. R.G. 2305/2021



Corte d'Appello di Milano

Sezione Prima civile

composta dai Magistrati:

dr. Carla Romana Raineri	Presidente
dr. Alessandra Aragno	Consigliere
dr. Silvia Giani	Consigliere Relatore

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2305/2021** promossa da:

TRUESTAR GROUP SPA (C.F. 02097340976), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. LUPPI SARA, elettivamente domiciliata in via FONTANA, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. LUPPI SARA

OPPONENTE

NEI CONFRONTI DI

BIURO PRAVOVOI I FINANSOVOI EKSPERTIZY L.L.C- BUREAU OF LEGAL AND FINANCIAL EXAMINATION LIMITED LIABILITY COMPANY BPFE LLC- (C.F. 7728723713), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. CERONI SILVIA, elettivamente domiciliato in viale DANTE, 3 36100 VICENZA presso il difensore avv. CERONI SILVIA

OPPOSTA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 dicembre 2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:



- 
- La convenuta opposta ha chiesto, nelle note scritte autorizzate dat. 21 dicembre 2021, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto che ha accordato efficacia al lodo straniero avverso il quale Truestar Group SPA ha proposto opposizione, argomentando, quanto all'eccepito vizio di notifica, che esso sia stato già vagliato dalla Corte russa in sede di impugnazione del lodo;
 - l'opponente ha chiesto il rigetto di tale istanza, richiamando i propri motivi di opposizione, tra i quali, in particolare, la mancanza di notifica della domanda arbitrale, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;

Ritenuto che:

- il giudizio di opposizione è regolato dalle norme sul procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto compatibili e che, tra queste, è applicabile l'art. 648 c.p.c., che attribuisce al giudice della cognizione il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione allorché l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- i motivi sopra dedotti sono riconducibili all'ambito di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecutorietà dei lodi stranieri, in conformità al disposto dell'art. 840 c.p.c., nonché delle convenzioni internazionali applicabili e vanno vagliati in tale sede, sebbene già oggetto di delibazione da parte di Corti straniere, nel caso di specie russe;
- considerato che l'opposizione *prima facie* non è manifestamente infondata, essendo necessario, anzitutto, verificare se l'opponente, rimasto contumace nel procedimento arbitrale sia stato informato della domanda di arbitrato e messo in condizione di difendersi;
- vista la richiesta di entrambe le parti di concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.;



PQM

Visto l'art. 840 c.p.c.,

Respinge la richiesta formulata dall'opposta di provvisoria esecutorietà del decreto che ha accordato efficacia al lodo straniero;

Visto l'art. 183 sesto comma cpc,

Assegna alle parti i richiesti tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con decorrenza per entrambe dal 28 gennaio 2022 (data presumibile di avvenuta comunicazione alle parti);

Fissa l'udienza del **27 aprile 2021 h 10**, per discussione delle eventuali richieste istruttorie.

Si comunichi tempestivamente alle parti

Così deciso, in Milano, il 23 dicembre 2021

Il Presidente

Carla Romana Raineri



Arbitrato in Italia

